

LA DENUNCIA DI REATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:
OBBLIGO O FACOLTÀ?

QUANDO IL FATTO COSTITUISCE REATO

L'esposizione del veterinario all'obbligo di denuncia ha caratteristiche precise ma non di immediata soluzione.

di Daria Scarciglia
Avvocato

L'alleanza del medico veterinario con il mondo del diritto è di frequente messa in crisi da definizioni e combinati disposti che confondono la natura di obblighi e facoltà o anche solo la loro estensione. In tal senso, è piuttosto ricorrente il tema della denuncia all'Autorità Giudiziarica, vale a dire di quell'atto con cui si comunica all'Ag una notizia di reato, così come fatti e circostanze che po-

trebbero costituire un reato.

In quali casi è obbligatoria? C'è differenza nel ruolo di veterinario tra il libero professionista ed il dipendente pubblico? E cosa comporta la scelta di non procedere?

Le risposte non sono contenute in un gruppo omogeneo di disposizioni, ma vanno trovate in un'orbita estesa di norme e dunque non c'è mezzo di ricerca migliore che partire da un'ipotesi pratica con un buon livello di difficoltà: la normativa sul farmaco veterinario.

La percezione diffusa di tale normativa, nello svolgimento quotidiano

della professione, è quella di una serie quasi infinita di articoli che contengono la descrizione di altrettanti casi, cui sono collegate delle conseguenze e delle sanzioni: è la percezione di un ginepraio!

Abbastanza emblematica è la fattispecie di *trattamento illecito* di cui al D. Lgs 158/2006, attuativo della direttiva Ce 2003/74 concernente il divieto di impiego di specifiche sostanze nelle produzioni animali¹. L'art. 1, 3° comma, lettera g) fornisce la definizione di *trattamento illecito*²; l'art. 14, 3° comma, lettera a) dice che possono essere commercializzati, a fini alimentari, animali che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; infine, per la violazione di questa norma, l'art. 32, 1° comma stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria³. Fin qui, tutto bene. Siamo fuori dal ginepraio: abbiamo definizione, fattispecie e sanzione amministrativa, e nessun obbligo di denuncia all'Ag, tanto più che basta leggere i successivi commi 3°, 4° e 5° del nostro art. 32 per capire che le ipotesi di eventuale denuncia all'Ag ("salvo che il fatto costituisca reato") sono altre rispetto al *trattamento illecito*. Tuttavia, l'art. 14 di cui sopra, al 4° comma, lettera a), dispone anche che il Ministero della Salute, con decreto, stabilisca le linee guida per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva (...) ⁴. Andiamo a leggere le linee guida applicative pubblicate dal MinSal il 4 marzo 2013 e, al paragrafo 6.1, troviamo che, tra i provvedimenti conseguenti al riscontro di non conformità in caso di trattamento illecito, vi può essere la segnalazione all'Ag del titolare dell'allevamento in due specifiche ipotesi: che questi abbia impiegato, venduto o detenuto per vendere o somministrare al consumo umano sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione (art. 5, lettera a) L. 283/1962) o che



abbia corrotto o adulterato acque o sostanze destinate all'alimentazione (art. 440 codice penale).

Ma la sanzione al trattamento illecito non era solo pecuniaria? Non erano altre le ipotesi in cui bisogna capire se il fatto costituisce reato? E perché le linee guida dicono che, in caso di trattamento illecito, le verifiche condotte *possono* e non *devono* portare alla segnalazione all'Ag? E poi cosa significa segnalazione? Si tratta di denuncia o di un altro tipo di comunicazione?

Cominciamo col dire che la dicitura "*salvo che il fatto costituisca reato*" non può rappresentare una sorta di limite investigativo, non significa che solo in presenza di questa locuzione ci si debba preoccupare di capire se ci si trova di fronte ad un reato; significa, molto banalmente, che in questi casi la sanzione penale assorbe quella amministrativa e che competerà all'Ag la valutazione dei fatti e della relativa pena.

Piuttosto, come detto all'inizio del discorso, le risposte vanno trovate in un'orbita estesa del diritto, più che nelle singole disposizioni. Infatti, al di là della percezione che abbiamo di norme scollegate tra loro, nella realtà, l'intera materia del farmaco veterinario va contemplata con uno sguardo talmente ampio da ricondurla al progetto fondamentale della veterinaria, che restringe il nostro campo di ricerca a due sole ipotesi: la tutela degli animali e la tutela della salute umana. In questo modo è decisamente più immediato superare le singole definizioni e comprendere tre fatti essenziali:

1. che la si chiami segnalazione, esposto o in qualunque altro modo, la comunicazione che facciamo all'Ag è una denuncia perché ha lo scopo di informare l'Ag che siamo a conoscenza di una notizia di reato o di fatti e circostanze che possono costituire un reato;
2. che i reati sono tutti quelli contenuti nel codice penale e non solo quelli cui la professione veterina-

ria viene associata con maggiore frequenza e cioè i reati contro gli animali e quelli contro l'incolumità pubblica;

3. che le leggi non sono tante, come comunemente si pensa, ma una sola: la legge, con la conseguente facile scelta di dove collocarsi, se al di qua o al di là.

Resta da capire se la denuncia all'Ag rappresenti un obbligo oppure una facoltà. Per qualsiasi cittadino della Repubblica Italiana, la denuncia di un reato è l'esercizio di una facoltà e non di un obbligo, con due sole eccezioni: che si tratti di un reato contro la personalità dello Stato, atto cioè a minare la sicurezza nazionale, o che il cittadino sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. In quest'ultimo caso, è fatto obbligo al pubblico ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio, di denunciare i reati di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in ragione delle stesse (artt. 361 e 362 c.p.). Un ulteriore particolare caso di denuncia obbligatoria riguarda i medici e, più in generale, tutti gli esercenti una professione sanitaria che, prestando la propria assistenza, possono venire a conoscenza di fatti costitutivi di un reato e hanno il dovere di informarne l'Ag (art. 365 c.p.). Va da sé che, trattandosi di un obbligo sancito per legge, la sua violazione comporta delle sanzioni penali a carico del trasgressore.

A questo punto abbiamo finalmente tutte le risposte.

Il veterinario è sempre obbligato a denunciare i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua professione, sia in qualità di veterinario del servizio pubblico e quindi di pubblico ufficiale, sia in qualità di libero professionista in quanto esercente una professione sanitaria. La legge non dice che siano denunciabili esclusivamente i reati collegati alla natura delle funzioni svolte, pertanto il veterinario ha il dovere di denunciare qualsiasi fatto o circostanza che possa costituire reato e di cui venga

a conoscenza mentre esercita la sua professione, dall'abuso di minori, allo sfruttamento della prostituzione, dal vilipendio di una confessione religiosa alla bigamia, dagli atti osceni in luogo pubblico alla spendita di banconote false, giusto per fare qualche esempio. L'omessa denuncia è a sua volta un reato, che diventa aggravato ogni volta che il veterinario agisce in veste di ufficiale di polizia giudiziaria.

Può sembrare un peso enorme da portare, perché l'atto di denuncia può incidere profondamente nella vita delle persone e tuttavia il diritto è di grande aiuto, dal momento che ci mostra sempre le conseguenze della nostra libertà di scelta.

È stato ribadito più volte, ma è una ripetizione che giova: la professione veterinaria, che ha per oggetto la tutela degli animali e della salute umana, rientra nel novero di quelle attività che conferiscono al soggetto che la esercita una sorta di affidamento da parte del cosiddetto uomo comune e questo affidamento comporta l'onere di una maggior cura proprio nei confronti dell'uomo comune.

Lo scrisse Marco Tullio Cicerone: non solo per noi stessi siamo nati. ■

¹ Dir. 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

² Trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

³ Da € 10.329 a € 61.974.

⁴ D. Lgs 158/2006, art. 14, 4° comma:

Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti:

a) il Ministro della salute, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce linee guida per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitoli d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità.